

DELIBERAZIONE 20 GIUGNO 2013
265/2013/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 giugno 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 229/01), e in particolare l'art. 6, comma 4;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 1999, n. 42/99 (di seguito: deliberazione 42/99), ed in particolare gli artt. 1, comma 1, e 17, comma 3;
- la deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente integrata e modificata, ed in particolare l'art. 7, comma 4 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 206/09);
- la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2010, VIS 92/10 (di seguito: deliberazione VIS 92/10).

FATTO

1. Con deliberazione VIS 92/10, l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Enel Energia S.p.A. (di seguito: Enel Energia) per violazione degli obblighi di cui agli artt. 7, comma 4, della deliberazione ARG/gas 64/09, 6, comma 4, della deliberazione 229/01 e degli artt. 1, comma 1 e 17, comma 3, della deliberazione 42/99, relativi alla tempestiva e trasparente applicazione in bolletta di variazioni tariffarie.
2. La società, con lettere 20 settembre 2010 (prott. Autorità 31473 e 31476), ha presentato, rispettivamente, istanza di accesso agli atti del procedimento e richiesta di audizione finale ai sensi dell'art. 10, comma 5, del d.P.R. 244/01. Il Responsabile del procedimento ha messo a disposizione del richiedente i documenti del procedimento con lettera 20 ottobre 2010 (prot. 34904).
3. Con nota 14 settembre 2010 (prot. Autorità 30914), Federconsumatori ha chiesto di intervenire nel procedimento e di essere sentita nell'audizione finale innanzi al Collegio; con nota 27 ottobre 2011 (prot. Autorità 27804), la stessa Associazione ha chiesto di accedere agli atti del presente procedimento. L'accesso è stato consentito in data 29 novembre 2011 (prot. n. 31170).
4. Con nota 13 gennaio 2012 (prot. Autorità 1015), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie a Enel Energia e a Federconsumatori.
5. In data 9 maggio 2012 si è svolta l'audizione finale di Enel Energia innanzi al Collegio, cui ha partecipato anche Federconsumatori.
6. Enel Energia ha svolto le proprie argomentazioni difensive con lettere 12 maggio 2011 (prot. Autorità 13075), 5 aprile 2012 (prot. Autorità 10859) e 28 maggio 2012 (prot. Autorità 16034).

VALUTAZIONE GIURIDICA

Contesto normativo

7. Con la deliberazione ARG/gas 159/08 l'Autorità ha approvato la "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito, RTDG) e ha dettato "Disposizioni transitorie per l'anno 2009". In particolare, l'art. 35, della RTDG prevede che ciascuna impresa distributrice applica alle controparti contrattuali una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione (comma 1) e differenziata per ciascuno dei sei ambiti tariffari definiti dal successivo art. 36 (comma 2).
8. Le tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2009, sono state approvate dall'Autorità con deliberazione ARG/gas 79/09 e aggiornate, per l'anno 2010, con deliberazione ARG/gas 206/09. In particolare, con la deliberazione ARG/gas 79/09 l'Autorità: a) ha approvato le tariffe obbligatorie di cui all'art. 35, comma 1, della RTDG per il semestre luglio – dicembre 2009, nei valori riportati nelle Tabelle 2a e 2b allegate alla deliberazione stessa (art. 3); b) ha previsto che *"ai consumi di competenza del primo semestre [2009] si applicano a titolo definitivo le opzioni tariffarie, secondo le disposizioni del*

- comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 159/08*”, ossia le tariffe di distribuzione approvate dall’Autorità per l’anno termico 2007-2008 (art. 4).
9. Nell’ambito della regolazione delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi, l’Autorità ha previsto che:
 - “le condizioni economiche del servizio di tutela (...) sono applicate a decorrere dal periodo di efficacia della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura. Sino ad allora gli esercenti la vendita continuano ad applicare le condizioni economiche di fornitura calcolate ai sensi della deliberazione 138/03” (art. 7, comma 4 della deliberazione ARG/gas 64/09 – “Approvazione del testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)”);
 - le variazioni delle tariffe devono essere applicate sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data (art. 6, comma 4, deliberazione 229/01, recante la “direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali”).
 10. Nel dettare la “direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana”, l’Autorità, con deliberazione 42/99, ha fissato i requisiti minimi in materia di trasparenza delle bollette relative ai consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana, prevedendo che l’esercente debba emettere bollette conformi ai principi di trasparenza di cui alla deliberazione stessa (art. 1, comma 1) ed ha precisato che “la bolletta indica eventuali variazioni delle tariffe come stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas successivamente all’emissione dell’ultima bolletta” (art. 17, comma 3).

Argomentazioni dell’esercente

11. Enel Energia ha svolto le proprie argomentazioni difensive con lettere 12 maggio 2011 (prot. Autorità 13075), 5 aprile 2012 (prot. Autorità 10859) e 28 maggio 2012 (prot. Autorità 16034).
12. L’esercente ammette (come già con lettera 11 giugno 2010, prot. Autorità 21962) di aver iniziato ad emettere documenti di fatturazione contenenti importi correttamente calcolati a partire dal mese di giugno 2010 e quindi ad un anno di distanza dall’approvazione delle nuove tariffe di distribuzione e misura.
13. Tuttavia l’esercente, da un lato, richiama, a giustificazione della propria condotta, tre circostanze – consistenti nella complessità ed innovatività della regolazione tariffaria relativa al periodo 2009-2012, nel concomitante aggiornamento dei propri sistemi di fatturazione e nella mancata percezione di indebiti vantaggi – e, dall’altro, fornisce un’interpretazione delle disposizioni normative sopra richiamate tale da escludere *in radice* l’illiceità della propria condotta.
14. Sotto il primo profilo e con riferimento al contesto normativo complessivo la società svolge un’analisi della regolazione in materia di tariffe di distribuzione e misura gas adottata negli anni 2008 e 2009, per inferirne una certa

complessità ed una rilevante innovatività. A parere dell'esercente l'Autorità avrebbe completato il quadro tariffario dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2009-2012 solo con la pubblicazione sul proprio sito internet delle c.d. FAQ sul TIVG, avvenuta in data 30 settembre 2009. In particolare, sino a quel momento a parere dell'esercente mancava una disciplina dell'arrotondamento del dato di misura risultante dall'applicazione del coefficiente C – ossia del coefficiente di conversione dei volumi di gas da mc (metri cubi) a Smc (standard metri cubi) – non potendosi applicare al venditore nemmeno quanto previsto per il distributore dall'art. 38, comma 5, della RTDG. Circostanze queste che, unite al concomitante aggiornamento dei sistemi di fatturazione che Enel Energia ha realizzato – dopo averne dato notizia all'Autorità – tra l'aprile e l'agosto del 2009, avrebbero determinato l'impossibilità per l'esercente di provvedere nei tempi stabiliti dall'Autorità all'implementazione di un sistema di fatturazione che tenesse conto della intervenuta riforma della regolazione tariffaria. Ciò anche in considerazione della mancata previsione da parte della deliberazione ARG/gas 79/09 di un periodo transitorio per l'applicazione delle nuove tariffe di distribuzione.

15. Sempre a giustificazione della propria condotta, l'esercente richiama la propria buona fede, desumibile dalla circostanza di non aver ottenuto alcun vantaggio dall'applicazione delle condizioni economiche di fornitura aggiornate alle nuove tariffe di distribuzione a partire dalle bollette emesse nel mese di giugno 2010 e di averne anzi subito pregiudizi. Al contrario, l'esercente sostiene di aver subito, in conseguenza dell'adeguamento delle condizioni economiche alle tariffe di distribuzione e misura 2009, pregiudizi sia di immagine – per effetto dell'applicazione ai propri clienti di conguagli – che economici – consistenti nell'esposizione finanziaria rientrata solo in parte (cioè fatta eccezione “per tutti i clienti cessati e per quelli che hanno cambiato fornitore”) a seguito dei conguagli stessi. In particolare in sede di audizione (e poco prima con la nota 5 aprile 2012, prot. Autorità 10859), l'esercente, con riferimento agli asseriti pregiudizi economici subiti, ha precisato che la violazione avrebbe di fatto comportato un ritardo nell'adeguamento al rialzo degli importi addebitati ai clienti (ai quali peraltro sarebbe stata concessa la possibilità di rateizzazione del relativo conguaglio), pari a circa 6 euro/anno per un cliente residenziale tipo; in termini complessivi, la violazione avrebbe determinato il tardivo incasso di una somma quantificata in 50 milioni di euro e una perdita secca di circa 1.100.000 euro derivante dall'impossibilità di emettere fatture a conguaglio per i clienti nel frattempo cessati.
16. Sotto il secondo profilo, l'esercente fornisce un'interpretazione delle disposizioni la cui violazione gli è stata contestata che escluderebbe *in radice* l'illiceità della propria condotta. In particolare, la società ritiene:
 - di aver rispettato l'art. 7, comma 4, della deliberazione ARG/gas 64/09, per aver applicato le condizioni economiche del servizio di tutela al “*periodo di competenza*” (ossia con riferimento ai consumi del periodo di efficacia delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura gas iniziato il 1° luglio 2009), ancorché praticate in un periodo successivo;
 - di aver ottemperato alla previsione dell'art. 6, comma 4, della deliberazione 229/01, a norma del quale “*le variazioni devono essere*

applicate sulle bollette emesse dopo la decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data”, avendo applicato le nuove tariffe limitatamente ai consumi di gas successivi all’entrata in vigore delle variazioni tariffarie;

- di aver rispettato gli artt. 1 e 17, comma 3 della deliberazione 42/99 – che prevedono che l’esercente debba emettere bollette conformi ai principi di trasparenza di cui alla delibera stessa e, in particolare, che la bolletta debba indicare eventuali variazioni delle tariffe come stabilite dall’Autorità successivamente all’emissione dell’ultimo documento di fatturazione – con l’aver inserito nella prima fattura emessa in applicazione delle nuove tariffe una nota esplicativa delle novità tariffarie introdotte dalle delibere ARG/gas 159/08, ARG/gas 64/09 e ARG/gas 79/09, nonché delle modalità di conguaglio.
17. In sede di audizione (e poco prima nella nota 5 aprile 2012, prot. Autorità 10859), l’esercente, a sostegno della tesi dell’assenza di colpa, ha inoltre richiamato una generale inattuazione della regolazione la cui violazione è oggetto di contestazione nel presente procedimento da parte dei propri distributori e di alcuni venditori concorrenti nei confronti dei quali l’Autorità non ha avviato procedimenti sanzionatori; in particolare, i distributori di Enel Energia avrebbero applicato con ritardo la componente UG2, ossia la componente di compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di cui alla deliberazione ARG/gas 64/09.
 18. In sede di audizione l’esercente ha altresì dedotto elementi a sostegno della particolare tenuità della violazione.
 19. Inoltre, oltre al pregiudizio economico subito e all’assenza di indebiti vantaggi, Enel Energia ha richiamato la circostanza della completa revisione dei propri sistemi informatici nel periodo oggetto di contestazione.

Valutazioni delle argomentazioni dell’esercente

20. Nessuna delle giustificazioni addotte dall’esercente merita accoglimento.
21. L’esercente ravvisa nell’asserita complessità della regolazione, unita alla mancata previsione di un termine congruo per l’attuazione della regolazione stessa, la causa (a sé non imputabile) delle difficoltà nell’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura “entro i tempi definiti dall’Autorità”.
22. In generale, l’asserita complessità ed innovatività della regolazione violata, anche fosse dimostrata, non varrebbe infatti a scriminare la condotta di un operatore professionale - peraltro delle dimensioni di Enel Energia - al quale è richiesto appunto di esercitare la propria attività con la diligenza di cui all’art. 1176 c.c. Nel caso di specie, poi, gli elementi acquisiti al procedimento – ed in particolare, le lettere Enel Rete Gas S.p.A 27 maggio 2010 (prot. 20301) ed Enel Energia 28 giugno 2010 (prot. 23849) e 20 luglio 2010 (prot. 26117) – mostrano come le imprese di distribuzione che erogano il servizio ad Enel Energia abbiano applicato le tariffe di distribuzione e misura del gas 2009-2012 approvate con deliberazione ARG/gas 79/09 sin dal mese di luglio 2009, in conformità con quanto previsto dalla deliberazione ARG/gas 79/09, fatta eccezione per la componente UG2 (ossia la componente relativa alla commercializzazione della

vendita al dettaglio) prevista dalla deliberazione ARG/gas 64/09. La circostanza che le società distributrici, sia pure con l'eccezione relativa alla componente UG2, siano state capaci di applicare le tariffe di distribuzione e misura approvate con la deliberazione ARG/gas 79/09 in data 30 giugno 2009 fin dal mese successivo mostra come il venditore, nella specie Enel Energia, avrebbe potuto altrettanto tempestivamente provvedere ad applicare le condizioni economiche del servizio di tutela calcolate sulle stesse tariffe di distribuzione e misura del gas, come previsto dagli artt. 7, della deliberazione ARG/gas 64/09 e 10, del TIV.

23. In senso contrario non vale quanto sostenuto dall'esercente in sede di audizione finale con riferimento alla ritardata applicazione da parte dei distributori della componente UG2. La circostanza non è sufficiente a scriminare la condotta di Enel Energia, non impedendo a questa di applicare le altre componenti della tariffa di distribuzione che a loro volta i distributori avevano tempestivamente applicato.
24. Né può assumere rilievo l'asserito ritardo nell'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura da parte di alcuni concorrenti di Enel Energia. Secondo un principio consolidato in giurisprudenza la mera e presunta tolleranza di un illecito da parte della pubblica amministrazione non può essere invocata dall'agente quale fatto idoneo a radicare la buona fede e ad escludere quindi l'elemento soggettivo dell'illecito, a tal fine occorrendo al contrario la sussistenza di circostanze di fatto positive atte ad ingenerare nell'agente la convinzione della liceità della condotta. Ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui l'esercente invoca genericamente la presunta tolleranza dell'Autorità nei confronti di un numero non precisato di venditori.
25. Né assume rilievo la circostanza, pure invocata dall'esercente, che le risposte alle FAQ sul TIVG siano state pubblicate sul sito dell'Autorità in data 30 settembre 2009.
26. Appare pretestuoso il tentativo dell'esercente di far sostanzialmente decorrere l'entrata in vigore del TIVG da un chiarimento che per sua stessa natura non introduce alcuna prescrizione, ma si limita appunto a chiarire le modalità di adempimento di precetti già posti. In particolare, il chiarimento in questione ha ad oggetto il numero di cifre decimali da esporre nei documenti di fatturazione ai clienti finali per effetto della conversione dei volumi di gas da mc (metri cubi) a Smc (standard metri cubi). Diversamente da quanto sostenuto dalla società, con tale chiarimento l'Autorità non ha imposto alcun nuovo algoritmo di arrotondamento, limitandosi piuttosto a prevedere che *“ai fini dell'applicazione dei corrispettivi delle condizioni economiche del servizio di tutela il dato di consumo espresso in Smc può essere arrotondato alla cifra intera”* e precisando che in questo ultimo caso *“gli eventuali arrotondamenti dovranno essere computati ai fini della successiva fatturazione”*. In questo modo l'Autorità ha inteso riconoscere all'esercente una facoltà - quella appunto di arrotondare alla cifra intera i volumi di gas convertiti per il tramite dell'applicazione del c.d. *“coefficiente C”* in Smc - laddove la RTDG prevede, all'art. 38, comma 5, l'arrotondamento, tra gli altri, dei valori del *“coefficiente C”* alla sesta cifra decimale. Né assume rilievo la circostanza, richiamata dall'esercente in sede di audizione finale, che la RTDG disciplini l'attività di distribuzione e non di vendita. L'art. 10, del TIVG dispone infatti che le componenti relative al

servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi la RTDG. E l'art. 12, comma 3, del TIVG dispone espressamente che i corrispettivi unitari espressi in centesimi di euro/Smc debbano essere applicati *“ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni contenute nel RTDG”*, con ciò rendendo espressamente applicabile ai venditori – contrariamente a quanto sostenuto dall' esercente – l'art. 38, comma 5, della RTDG.

27. Né possono assumere rilievo in questo procedimento le eventuali difficoltà, lamentate dai venditori a seguito dell'adozione del TIVG, relativamente all' estrazione del coefficiente C dai documenti di fatturazione del servizio di distribuzione. Tali difficoltà sono state infatti prese in considerazione con la deliberazione ARG/gas 69/09 che ha imposto alle imprese di distribuzione di comunicare ai venditori per ogni punto di riconsegna non provvisto di apparecchiature di correzione dei volumi il corrispondente valore del coefficiente di conversione C (punto 1 della deliberazione ARG/gas 69/09). Contrariamente a quanto asserito da Enel Energia in sede di audizione, l'Autorità ha in quella sede disciplinato puntualmente le modalità di comunicazione tra distributori e venditori, individuando il termine della comunicazione (il 25 giugno 2009) e soprattutto le modalità tecniche della stessa (nella specie, “invio di file elettronico di formato CSV, con titolo indicante la ragione sociale del mittente e del destinatario e le parole “Corrispondenza C _PDR”, a mezzo “PEC”, avente come oggetto il medesimo titolo del suddetto file”). Le eventuali difficoltà di gestione dei dati comunicati dai distributori nei termini e nelle forme di cui al punto 1 della deliberazione ARG/gas 69/09, in quanto imputabili al venditore, non sono idonee a scriminare la condotta dell' esercente.
28. L'argomentazione relativa alla mancata previsione di un periodo transitorio ai fini dell'applicazione della deliberazione ARG/gas 79/09 non è pertinente, poiché il presente procedimento non tratta della legittimità di quella deliberazione, e appare pretestuosa, consistendo la condotta contestata all' esercente nella “applicazione” ai clienti finali delle tariffe di distribuzione approvate con quella deliberazione con un ritardo di circa un anno rispetto alla sua entrata in vigore, circostanza quest'ultima che rende irrilevante nel caso di specie l'eventuale previsione di un periodo transitorio.
29. Non merita accoglimento nemmeno l'argomentazione relativa all'aggiornamento del sistema di fatturazione. Quello invocato è un fatto dell' esercente, rientrante nella propria autonomia organizzativa, e del quale questi quindi deve rispondere. La scelta di aggiornare in un determinato periodo di tempo – e nella specie nel periodo compreso tra aprile e agosto 2009 – i propri sistemi di fatturazione non può infatti giustificare l'inadempimento di obblighi imposti all' esercente dalla regolazione, peraltro sottoposta alla più ampia consultazione dei soggetti interessati (per la deliberazione ARG/gas 159/08 v. documento per la consultazione 4/08, 30/08 e per la deliberazione ARG/gas 64/09 v. documento per la consultazione 5/09).
30. Anche l'argomentazione relativa all'asserita buona fede, desumibile, a parere dell' esercente, dalla circostanza di non aver ottenuto alcun vantaggio dall'applicazione delle condizioni economiche di fornitura aggiornate alle nuove tariffe di distribuzione solo a partire dal mese di giugno 2010 va respinta. Poiché

l'illecito, oggetto di contestazione, è un illecito di condotta, per la sua integrazione non rilevano gli eventuali effetti della violazione sui soggetti che le norme violate intendevano tutelare (nella specie i clienti finali), né sui soggetti responsabili della violazione stessa. Il fatto che l' esercente non abbia ottenuto indebiti vantaggi dall'illecito rileva sotto il profilo della quantificazione della sanzione, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione ARG/com 144/08.

31. L'illecito in questione è un illecito di condotta e il bene giuridico tutelato dalle disposizioni violate è il diritto del cliente ad un addebito tempestivo e trasparente delle variazioni delle tariffe di distribuzione (come peraltro espressamente previsto dalla direttiva 2009/73/CE che, tra le misure a tutela dei consumatori, richiama quelle consistenti nel garantire che i clienti “*siano adeguatamente informati del consumo effettivo di gas e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo di gas. Tali informazioni sono fornite ad intervalli adeguati che tengano conto della capacità del contatore del cliente*”: cfr. paragrafo 1, lett. i, Allegato 1) alla direttiva 2009/73/CE), indipendentemente dal “segno” positivo o negativo di tali variazioni.
32. Anche la circostanza che dalla violazione non siano derivati, da un lato, pregiudizi economici in capo ai clienti (ai quali peraltro sarebbe stata concessa la possibilità di rateizzazione dei relativi conguagli) né, dall'altro, corrispondenti vantaggi in capo all' esercente, non può rilevare ai fini dell' integrazione dell'illecito, ma al più ai fini della quantificazione della sanzione.
33. In senso contrario non vale quanto sostenuto dall' esercente nel corso dell' audizione innanzi al Collegio in merito ad una presunta generale inattuazione della regolazione tariffaria.
34. Non è meritevole di accoglimento nemmeno il tentativo dell' esercente di fornire un' interpretazione delle disposizioni la cui violazione è oggetto di contestazione tale da escludere *in radice* l' illiceità della propria condotta. Secondo l' interpretazione proposta dall' esercente il venditore sarebbe tenuto semplicemente a garantire che al cliente finale non vengano applicate condizioni economiche sulle quali le variazioni tariffarie relative ai servizi di distribuzione e misura incidano retroattivamente, cioè con riferimento a consumi precedenti alla loro approvazione. In questa prospettiva per rispettare la regolazione sopra descritta sarebbe sufficiente applicare, ai consumi effettuati a decorrere dall' approvazione delle tariffe di distribuzione e misura, le condizioni economiche che riflettono quelle tariffe *in qualsiasi momento successivo* – non importa “quanto successivo” - all' approvazione delle tariffe stesse. Questa interpretazione non può essere accolta, perché frustrerebbe l' interesse del cliente finale a conoscere la sua spesa per la fornitura di gas in un momento il più possibile prossimo all' effettuazione del consumo.
35. L' art. 6, comma 4, della deliberazione 229/01 dispone che le variazioni delle tariffe – e quindi l' aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura introdotte successivamente – debbono essere applicate sulle fatture emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data. Lo scopo della norma è duplice: evitare che le variazioni tariffarie siano applicate retroattivamente (come riconosce l' esercente) e istituire una relazione fra modifica dei parametri di calcolo delle tariffe e applicazione degli stessi ai consumi del cliente. In forza

di questa relazione le variazioni tariffarie devono essere *tempestivamente* recepite nei documenti di fatturazione. Ciò è confermato in modo inequivocabile dagli artt. 1, comma 2, e 17, comma 3, della deliberazione 42/99 e 7, comma 4, della deliberazione ARG/gas 64/09, che, proprio in *sedes materiae*, ossia con riferimento rispettivamente alle “informazioni su aggiornamenti tariffari” e all’ambito di applicazione delle condizioni economiche del servizio di tutela, esplicitano la regola secondo la quale ciascun documento di fatturazione deve tener conto delle variazioni tariffarie intervenute dopo l’emissione di quello precedente. In particolare, l’art. 17, comma 3, della deliberazione 42/99 stabilisce che la bolletta deve indicare eventuali variazioni delle tariffe stabilite dall’Autorità successivamente all’emissione dell’ultimo documento di fatturazione. Tale disposizione garantisce che ogni bolletta indichi fedelmente tutte le variazioni intervenute nel periodo di riferimento, prevedendo che le variazioni tariffarie, e quindi l’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, devono essere applicate nel primo documento di fatturazione successivo alla loro approvazione.

36. L’art. 7, comma 4, della deliberazione ARG/gas 64/09, nel dettare le “*disposizioni finali*” del TIVG, dispone testualmente che “*le condizioni economiche del servizio di tutela calcolate ai sensi della Sezione I del TIVG [che, all’art. 10, prevede che “le componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione corrispondono alle relative componenti fissate dall’Autorità ai sensi della RTDG] sono applicate a decorrere dal periodo di efficacia della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e di misura. Sino ad allora gli esercenti la vendita continuano ad applicare le condizioni economiche di fornitura calcolate ai sensi della deliberazione n. 138/03*”. Che la previsione non possa essere letta, come vorrebbe l’esercente, nel senso di consentire l’applicazione delle condizioni economiche del servizio di tutela con un ritardo di circa un anno dall’entrata in vigore della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura (pure riferite al corretto “periodo di competenza”) risulta dalla stessa lettera della disposizione. Questa, infatti, lungi dal richiamare un mero criterio di competenza da applicarsi ai consumi, individua in modo preciso il momento in cui le condizioni economiche del servizio di tutela devono essere applicate dal venditore, che è appunto quello in cui la tariffa obbligatoria diventa efficace. “Sino ad allora”, prosegue l’art. 7, con ciò sottolineando la dimensione temporale dell’obbligo in questione, il venditore continuerà ad applicare le condizioni economiche di fornitura calcolate ai sensi della deliberazione 138/03.
37. Del resto, l’intera regolazione della periodicità di fatturazione risponde al principio di garantire una prossimità temporale fra consumo e relativa spesa. La stessa direttiva 2009/73/CE richiama l’importanza della tempestività della fatturazione, laddove stabilisce che i casi di “fatturazione [...] tardiva” possano dare luogo a indennizzo o rimborso (punto 1, lett. a), dell’Allegato 1) o impone che “i fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile [...]” (punto 1, lett. b), dell’Allegato 1).
38. Dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento risulta che Enel Energia ha applicato solo a partire da giugno 2010 i corrispettivi relativi al servizio di distribuzione e misura del gas, approvati dall’Autorità in data 30 giugno 2009 con deliberazione ARG/gas 79/09, con ciò violando il combinato disposto degli

artt. 7, comma 4, della deliberazione ARG/gas 64/09, 6, comma 4 della deliberazione 229/01 e degli artt. 1 e 17 della deliberazione 42/99.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

39. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
40. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Enel Energia ha violato disposizioni recanti garanzie in materia di tutela commerciale dei clienti finali. La condotta della società pregiudica il diritto del cliente alla tempestiva applicazione delle condizioni economiche di tutela di cui alla deliberazione ARG/gas 64/09. Sotto questo profilo assume rilievo in senso favorevole all' esercente la circostanza che questi non abbia tratto indebiti vantaggi dalla condotta contestata e ne abbia anzi subito le conseguenze sfavorevoli.
41. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione* non risulta alcuna circostanza rilevante.
42. Sotto il profilo della *personalità dell'agente*, assume rilievo la circostanza che l'Autorità abbia già irrogato sanzioni amministrative pecuniarie all' esercente, in particolare con deliberazioni VIS 50/08 e VIS 109/10 rispettivamente per inosservanza di disposizioni relative al c.d. coefficiente M e alla trasparenza dei documenti di fatturazione (di consumi di elettricità). Assume invece rilevanza in senso favorevole all' esercente la circostanza che nel periodo in contestazione questi abbia proceduto all'implementazione di un nuovo sistema informatico di fatturazione, con ciò manifestando una personalità non incline alla violazione della regolazione in materia di fatturazione.
43. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato realizzato nel 2009 da Enel Energia nello svolgimento dell'attività di vendita del gas a condizioni economiche regolate è pari a 1.575.000.676 euro

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Enel Energia S.p.A., nei termini descritti in motivazione, degli articoli 7, comma 4, della deliberazione ARG/gas 64/09, 6, comma 4, della deliberazione 229/01 e degli articoli 1 e 17 della deliberazione 42/99;
2. di irrogare, nei confronti di Enel Energia S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 94.500 euro (novantaquattromilacinquecento euro);
3. di ordinare ad Enel Energia di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento

diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare ad Enel Energia S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Enel Energia S.p.A., Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma e a Federconsumatori, Federazione Nazionale Consumatori e Utenti, Via Palestro 11, 00185 Roma.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni